



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000598 - 18/01/2013 - USCIT
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 18 GEN. 2013

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Teramo
Via M. Delfico, 6
64100 TERAMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 295/2012_Tirocinio

Con il quesito formulato in data 2 ottobre 2012 in tema di tirocinio si domanda:

- 1) se un tirocinante che ha iniziato il tirocinio contestuale agli studi *ante* 16 agosto 2012 possa sospenderlo *ex* articolo 8, comma 4, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 in attesa del conseguimento della laurea magistrale;
- 2) se i tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio contestuale agli studi *ante* D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 debbano svolgere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Quanto al quesito n. 1, si osserva che la disciplina della sospensione del tirocinio è diversa per coloro che lo hanno iniziato a partire dal 16 agosto 2012 (giorno successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) e per coloro che, invece (come nel caso prospettato nel quesito), lo hanno iniziato in epoca anteriore. Per questi ultimi si applicano le norme del regolamento del tirocinio, in particolare l'articolo 8 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143. A tal proposito, il comma 4 dell'articolo 8 citato prevede la possibilità di sospendere il tirocinio per un periodo massimo di due anni per coloro che non conseguono la laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 che ha ridotto la durata del tirocinio e con riferimento ai tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio *ante* 16 agosto 2012 si ritiene che la sospensione possa essere richiesta anche prima della fine del biennio di durata legale del corso e per un periodo massimo di due anni. Si ricorda che un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Con riferimento al quesito n. 2, si osserva che la necessità di dover svolgere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale vale sia per i tirocinanti iscritti *ante* D.P.R. 137/2012 (in quanto tale obbligo è previsto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 143/2009 citato), sia per coloro che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 16 agosto 2012. La risposta al quesito è, dunque, di segno positivo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione